

CONDIZIONI PER LE

AGEVOLAZIONI DEL DEPOSITO IVA

L'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 prevede il <non assoggettamento ad IVA> per una serie di operazioni (in particolare, la cessione), relative ai beni che si trovano in regime di <deposito IVA>. E' nota la rigida posizione dell'Agenzia delle entrate, a proposito delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni dei beni in <deposito IVA>. Il requisito principale perché ciò avvenga è l'introduzione <fisica> (non solo <virtuale>) dei beni nel deposito, con assolvimento delle funzioni di stoccaggio e custodia; ciò non toglie che il deposito possa essere anche solamente <infragiornaliero>, e senza che vi sia il materiale scarico dei beni dal mezzo di trasporto (per esempio, un container). Per dimostrare l'avvenuta introduzione fisica, oltre alle registrazioni cui è tenuto il depositario, può essere valida l'attestazione del gestore del deposito. Per i beni che devono essere sottoposti a lavorazione (ad esempio, <perfezionamento> e <manipolazioni usuali>), è consentita l'esecuzione di tali prestazioni, nel limite temporale di 60 giorni, anche in locali limitrofi al deposito. Ulteriori informazioni sono contenute nella circolare dell'Agenzia n. 12/E del 24.3.2015.

CESSIONE D'AZIENDA/REGISTRO: DEDUCIBILITA' IRES

E' noto l'atteggiamento dell'Agenzia delle entrate riguardo al conferimento d'azienda in <neutralità> e la successiva cessione a terzi della partecipazione nella conferitaria, beneficiando della <PEX> (art. 176 del TUIR): per l'Ufficio, si tratta di cessione d'azienda, che comporta il pagamento dell'imposta di registro nella misura del 3%. A <parziale consolazione> di questa interpretazione, a dir poco <disinvolta>, c'è la risposta dell'Agenzia ad un interpello (di cui ancora non conosciamo data e numero), che giudica deducibile da IRES, col criterio di <cassa>, l'imposta di registro di cui sopra. Non è invece ammessa la deduzione ai fini IRAP. Quanto agli interessi passivi (da accertamento), addebitati dall'Amministrazione finanziaria, prosegue la risposta all'interpello, in

quanto <non sottendono un rapporto avente natura finanziaria>, sono deducibili dal reddito d'impresa, senza sottostare ai limiti previsti dall'art. 96 del TUIR (30% del ROL).

PUBBLICATO IL NUOVO REGISTRO DEI REVISORI

Il nuovo Registro dei revisori legali (operante dal 23 settembre scorso) è composto di due sezioni: <A> (per i revisori che, nell'ultimo triennio hanno svolto incarichi di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale) e (per i quali non risulta espletato alcun incarico di quel genere nell'ultimo triennio). Solo i professionisti o le società iscritte nella sezione <A> possono svolgere la funzione di <dominus> per i praticanti. Questi ultimi, se iscritti per il tirocinio presso un soggetto dell'elenco , devono al più presto sceglierne uno della sezione <A>, comunicandolo al Registro, mediante il modello TR-10, per non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio, con effetto dalla data in cui il <dominus> è collocato nella sezione stessa.

RIMBORSO IVA: NON PREVISTO PER IL TERRENO EDIFICABILE

Anche con una recente sentenza (n. 19481 del 30.9.2016), la Cassazione ha ribadito l'impossibilità di richiedere il rimborso dell'IVA corrisposta per l'acquisto di un terreno edificabile. La ragione è che non si tratta di <bene ammortizzabile>, come già da tempo affermano revisori ed Agenzia delle entrate. Peraltro non esiste dubbio alcuno sul diritto di detrarre tale imposta, così come l'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito dell'attività propeudetica a quella d'impresa.

PARTECIPAZIONI IN COMUNIONE LEGALE (ART. 177 CODICE CIVILE)

A tutela degli interessi familiari, l'art. 177 del Codice Civile ha previsto che, salvo diversa convenzione, rientrano nel regime della <comunione legale> (<immediata>) i beni acquistati durante il matrimonio, anche disgiuntamente, da parte dei coniugi. I frutti dei beni propri di ciascun coniuge ed i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, invece, concorrono a formare la

comunione, solo se esistenti al momento dello scioglimento della medesima (comunione <de residuo>). Quindi, se ricorrono i requisiti di cui sopra, anche le partecipazioni in società di capitali sono oggetto di comunione <immediata>. Per le partecipazioni in società di persone, affinché si realizzi la comunione <immediata> (quando è prevista la responsabilità <illimitata>), è necessario che l'acquisto avvenga congiuntamente da parte di entrambi i coniugi. Come prevede l'art. 4, comma I, lett. a-, del TUIR, i redditi dei beni oggetto della comunione legale sono imputati a ciascun coniuge per il 50% del loro ammontare netto (utili distribuiti e plusvalenze). Ciò, pur nella previsione dell'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali in maniera unitaria, da parte del coniuge che risulta intestatario della partecipazione. Secondo l'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 131 del 30.4.2002), l'attribuzione della partecipazione ai due coniugi in parti uguali (per effetto della comunione) influisce anche sulla <qualificazione> o meno della partecipazione (con impatto sulla diversa modalità di tassazione, sia dei dividendi, sia delle plusvalenze).

RITENUTE SU PROVVISORI: SCOMPUTO

Con la sentenza n. 2779/47 del 23.3.2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha fornito un'interpretazione estensiva alla regola di scomputo delle ritenute d'acconto, subite dagli agenti di commercio e agenzie immobiliari. Come noto, questi contribuenti dichiarano il proprio reddito per <competenza>. Il ricorrente (agente immobiliare) aveva maturato compensi di intermediazione nel 2010, che gli venivano però corrisposti l'anno successivo, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2010 (Unico 2011). Per l'Agenzia delle entrate, lo scomputo delle ritenute (dalle imposte <lorde>) sarebbe dovuto avvenire tassativamente in Unico 2011; la Commissione ha invece valutato la portata della norma in chiave agevolativa per il contribuente, ammettendo la sua facoltà, senza condizioni, di detrarre le ritenute subite, a scelta (nel

caso di specie) in Unico 2011 o nella dichiarazione relativa all'anno successivo (Unico 2012). L'Agenzia, per questa controversia ha, tra l'altro, subito l'addebito delle spese processuali.

RAVVEDIMENTO IVA CON UTILIZZO DEI CREDITI SUCCESSIVI

Nuova opportunità di <ravvedimento> nell'ipotesi di mancato versamento periodico IVA. Qualora il contribuente <salti> il pagamento risultante da una o più liquidazioni IVA mensili o trimestrali, nel caso in cui nei trimestri successivi, o in dichiarazione IVA annuale, risulti un credito, e questo credito sia compensabile in <F24>, c'è la possibilità del <ravvedimento> per regolare l'imposta a suo tempo non versata, soprattassa ed interessi. Ovviamente, per credito <compensabile>, si intende che scaturisca da una dichiarazione <trimestrale>, o annuale, presentata, quest'ultima, anche munita di <VISTO>. E' quanto si deduce dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12.10.2016.

PROFESSIONISTI: INDEDUCIBILE IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La Cassazione, con la sentenza n. 20784 del 15.10.2016, ha giudicato ineducibile da IRPEF il contributo <integrativo> (4%), per il quale il professionista non ha esercitato la rivalsa sul cliente, pur avendone diritto per legge. Quest'ultima circostanza basta a renderlo ineducibile in capo al professionista.

CREDITI IN SOFFERENZA: NOVITA' DALL'1.1.2017

Dal prossimo 1° gennaio 2017 si applicheranno le nuove norme riguardo all'emissione delle <note di variazione IVA> in diminuzione, nei casi di crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali. L'aspetto più rilevante è che l'emissione di tale documento, ai sensi dell'art. 26, IV comma, del D.P.R. n. 633/1972, può avvenire già all'apertura della procedura, e non (come adesso) al termine della stessa. Permangono, tuttavia, alcune incertezze interpretative, che, in attesa di conferme ufficiali, gli esperti hanno risolto nel modo seguente. - Procedure legate alla legge sul <sovraindebitamento>: anche

queste rientrerebbero nel campo di applicazione della nuova norma, ovviamente, per i creditori il cui diritto risulti <falcidiato>; - in tema di <nota di variazione>, si ritiene che la facoltà di emetterla non sia più condizionata dall'inoltro di una domanda di ammissione allo stato passivo; - anche le procedure <esterne>, purché assimilate a quelle <nazionali>, ai fini della norma in commento, producono gli stessi effetti.

REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA


Il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento dell'IVA, anche se l'inadempimento in parola risale a quando ancora non rivestiva tale carica. Secondo la Cassazione (sentenza n. 4631 del 4.2.2016), per la consumazione del reato occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento (nel caso di specie il nuovo amministratore era subentrato 3 mesi prima del predetto termine). Le norme vigenti prevedono la rilevanza penale al superamento del limite di 250 mila euro di mancato versamento di IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale (art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000).

IVA UE: INDIVIDUATI I SERVIZI DELL'ART. 7-QUATER

Dal prossimo primo gennaio entreranno in vigore le nuove regole per individuare i servizi immobiliari che, sulla scorta dell'art. 7-*quater*, hanno la territorialità del paese ove è situato l'immobile caratterizzati da una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile. Tra questi servizi troviamo: - *planimetrie*, anche di fabbricati da costruire; - *valutazioni*, anche a fini assicurativi e di garanzia; - *gestione immobiliare*, da o per conto del proprietario; - *servizi legali* relativi al trasferimento di proprietà dei beni immobili, tra cui contratti e pratiche *notarili*. Non costituiscono, invece, servizi immobiliari, tra gli altri: - servizi *pubblicitari* relativi a beni immobili; - messa a disposizione di *stand in fiere* o luoghi di esposizione, e servizi correlati; - *magazzinaggio* di merci, qualora non sia

assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo.

MERCATO FINANZIARIO			
EURIBOR	19/10/16	13/10/16	
3 mesi	-0,317	-0,315	
6 mesi	-0,213	-0,207	
1 anno	-0,074	-0,072	
CAMBI	19/10/16	13/10/16	
Euro - USD	1,0979	1,1038	
Euro - yen	113,49	114,49	
SPREAD	19/10/16	13/10/16	
Btp vs BUND 10 years	141,5	140,3	



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.